



UNIONE MONTANA VALBRENTA
Carpanè di San Nazario (VI)

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI

Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 12 della Legge 7.8.1990 n°241, disciplina le modalità e i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone, associazioni ed enti.

Art.1

OBIETTIVI

Gli obiettivi principali della "partecipazione finanziaria" dell'Unione montana sono:

- 1) incentivare la partecipazione del cittadino, singolarmente o in forma associata, alla vita sociale della comunità, nei suoi vari aspetti e diversificazioni (culturale, economica, sportiva, di volontariato sociale, ecc.), al fine di promuovere l'interesse generale nei suoi vari aspetti;
- 2) favorire l'incremento del patrimonio e delle attrezzature in uso pubblico;
- 3) potenziare l'attività di promozione dell'immagine dell'Unione montana Valbrenta e dei Comuni che la costituiscono;
- 4) incrementare forme di interventi di studio, conservazione, difesa e valorizzazione delle tradizioni locali e del patrimonio storico-artistico;
- 5) sopperire a situazioni di particolare difficoltà economica e sociale.

A tal fine sono state identificate le seguenti forme di partecipazione finanziaria:

1. contributi per attività associativa;
2. contributi per l'effettuazione di singole manifestazioni e/o iniziative;
3. contributi per interventi di conservazione e/o miglioramento del patrimonio destinato ad uso pubblico;
4. contributi per assistenza economica ordinaria e straordinaria;
5. patrocinio.

I suddetti contributi saranno deliberati nei limiti complessivi dello specifico stanziamento di bilancio, tenuto conto della partecipazione dei Comuni allo stesso e limitatamente alle funzioni delegate.

Art.2

DESTINATARI

Possono beneficiare degli interventi economici le persone singole, le associazioni, o soggetti del terzo settore. Per associazioni e soggetti del terzo settore si intendono: le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, le ONLUS, le imprese sociali, gli altri soggetti privati non a scopo di lucro, le parrocchie, gli oratori e le associazioni e organizzazioni religiose dei culti riconosciuti dallo Stato, le organizzazioni d'arma, le associazioni e le società sportive.

Art.3

CONTRIBUTI PER L'ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

I soggetti di cui all'art.2 operanti nel territorio dell'Unione, che svolgono attività continuativa in linea con gli obiettivi previsti dal presente Regolamento possono inoltrare all'Unione montana domanda per l'ottenimento di un contributo volto al sostegno dell'attività sociale.

La Giunta potrà deliberare l'erogazione di un contributo, su presentazione di una richiesta corredata dal programma dell'anno sociale, in cui siano specificate entrate e spese previste.

Art.4

CONTRIBUTI PER L'EFFETTUAZIONE DI SINGOLE MANIFESTAZIONI E/O INIZIATIVE

I soggetti di cui all'art.2 che intendano promuovere ed organizzare singole manifestazioni e/o iniziative che collimino con gli obiettivi del presente regolamento, possono presentare, almeno un mese prima della data d'inizio, istanza all'Unione montana corredata dal programma e dal bilancio preventivo. L'Unione inoltra la domanda al Comune in cui l'iniziativa viene effettuata per un parere preventivo vincolante.

La giunta dell'Unione stabilisce la compartecipazione economica sulla base dell'importanza dell'iniziativa.

Art.5

CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E/O MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO DESTINATO AD USO PUBBLICO

Sono compresi in questo articolo:

- 1) il restauro e la conservazione di beni culturali (architettonici, scultorei, librari o cartacei, di interesse artistico, storico, archeologico, etnografico o ambientale);
- 2) la realizzazione, la ristrutturazione o il miglioramento di qualsiasi tipo di impiantistica destinata ad uso pubblico, per il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento, nonché l'acquisto di attrezzature atte a migliorare la fruibilità dell'impiantistica suddetta.

Possono beneficiare di contributi dell'Unione montana per la realizzazione degli obiettivi di cui sopra privati, associazioni, Enti religiosi ed Enti pubblici che si impegnino ad assicurare la pubblica fruibilità del patrimonio soggetto dell'intervento, impegno che dovrà risultare da apposita convenzione.

Le domande, indirizzate all'Unione montana, dovranno essere corredate da:

- a) relazione descrittiva dell'intervento proposto che dimostri l'obiettivo della maggiore o migliore fruibilità pubblica del bene oggetto dell'intervento;
- b) relazione tecnica e preventivo di spesa;
- c) piano finanziario per la realizzazione dell'intervento;
- d) dichiarazione del richiedente attestante l'eventuale fruizione, per l'intervento, di altri contributi pubblici.

La percentuale di contributo sarà determinata dalla Giunta sulla base dell'interesse pubblico dell'intervento, tenuto conto di eventuali cofinanziamenti esterni.

L'erogazione avverrà su presentazione di richiesta accompagnata da relazione illustrativa e consuntivo.

Art.6

CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'intervento consiste nell'erogazione di contributi economici a carattere ordinario (minimo vitale) o straordinario, che vengono assegnati qualora ricorrano situazioni impreviste ed eccezionali che compromettono gravemente l'equilibrio socio-economico del nucleo o della persona normalmente autonomi e che, con un intervento economico, possono essere totalmente o parzialmente risolte. Sono ammessi ai contributi i residenti nell'Unione montana che, privi di una rete familiare che possa provvedere al loro sostegno, si trovino in particolari condizioni di disagio o difficoltà.

La richiesta per usufruire del servizio deve essere compilata dall'interessato su apposito modulo, specificando i dati necessari all'istruttoria dell'ufficio sociale.

I contributi vengono erogati su proposta dell'ufficio sociale, acquisito il parere del Comune di residenza del beneficiario.

E' fatto salvo quanto stabilito dalla legge 328/2002 e dalle disposizioni del Codice Civile in materia di alimenti, nonché da specifiche leggi nazionali e regionali in campo sociale, dell'assistenza scolastica e del diritto allo studio.

Art.7

PATROCINIO

Assieme o al di là della domanda di contributo può essere richiesto il patrocinio dell'Unione montana Valbrenta, che dà diritto di fregiarsi dello stemma della stessa sul materiale divulgativo dell'iniziativa o della manifestazione. Lo stesso viene concesso con lettera del presidente dell'Unione. Il beneficiario è impegnato a far risultare, dai mezzi con cui effettua pubblico annuncio e promozione dell'iniziativa, il patrocinio dell'Unione Montana Valbrenta.

Sempre al presidente compete l'assegnazione di premi di modesto valore (targhe, coppe, ecc.) per il sostegno della manifestazione.